

DETERMINA DIRIGENZIALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N° 188 del 21/02/2018

Oggetto:	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. INDIZIONE PROCEDURA SOTTO-SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. RDO SUL MEPA.
-----------------	---

Estensore	Pino Catone
Responsabile del Procedimento	Salvatore Gizzi
Posizione Organizzativa	Salvatore Gizzi

PREMESSO:

CHE l'Ufficio Economato della Direzione Generale, ha richiesto di provvedere all'acquisto di carta per fotocopie, anche per i Distretti Provinciali, come negli anni passati, nella quantità di 2.500 risme in scatole da 5 risme di 500 fogli cadauno tipo carta navigator, eco-logical A/4 gr 75, per garantire la regolarità delle attività delle strutture;

CHE le condizioni della fornitura indicate sono una fornitura senza vincolo di consegna quantitativa, con consegna presso i Distretti e la Sede Centrale, al piano delle strutture. Quanto richiesto è necessario perché non abbiamo gli spazi per immagazzinare il quantitativo e i locali devono avere delle caratteristiche tali da non far inumidire la carta;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita dal richiedente sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente in alcuna convenzione Consip Spa ovvero della Regione Abruzzo quale soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice*



amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (Comma 2) “*... “...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato...” (lett a)*);

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti “*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di “*procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...*” ;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell’art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3;

CHE il Legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l’art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall’art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip, mentre la negoziazione è assicurata mediante la richiesta d’offerta (RdO);

VISTO il Bando “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” sul MePa;

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida dell’Anac n. 4 definitive adottate con delibera n.1097 del 26.10.2016, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, si deve condurre una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato e la Stazione Appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato medesimo;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare una procedura ai fini all’affidamento della fornitura di n. 2.500 risme confezionate in scatole da 5 risme da 500



fogli cadauno tipo carta navigator, eco-logical A/4 gr. 75, con le caratteristiche indicate nella nota prot. 310/2017, all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO ai fornitori individuati con l'indagine suddetta;

TENUTO CONTO dell'aggiornamento dei prezzi di mercato si può stabilire il prezzo base di aggiudicazione pari ad € 2.90 IVA esclusa per risma compreso servizio, trasporto e sistemazione magazzino come da condizione dell'offerta;

ATTESO CHE il valore complessivo presunto dell'affidamento è pari a € 7.250 iva esclusa, pertanto alla luce dell'art. 95 del DLgs 50/2016, *“può essere utilizzato il criterio del minor prezzo...per forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzate da elevata ripetitività”*;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa negli acquisti sottosoglia (vedi Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa negli acquisti sottosoglia (vedi Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia);

CONSIDERATO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e fornitura stipulati dall'ARTA Abruzzo” approvato con Deliberazione del D.G. n. 6/2018;

DATO ATTO che con delibera n.02 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018 -2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che trattasi di spesa necessaria come specificato anche dal richiedente Ufficio Economato a carattere continuativo per garantire il mantenimento del livello di efficienza e funzionalità delle attività dell'Agenzia;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 8.845,00 (7.250,00 + IVA 1.595,00) sul capitolo 01.11.1.03.30.0 denominato “Cancelleria” del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 1.595,00 sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

DETERMINA



1. **di procedere** per tutte le motivazioni sopra riportate, ad attivare una procedura ai fini all'affidamento della fornitura di n. 2.500 risme confezionate in scatole da 5 risme da 500 fogli cadauno tipo carta navigator, eco-logical A/4 gr. 75, con le caratteristiche indicate in premessa all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, mediante RdO ai fornitori individuati con l'indagine in premessa;
2. **di quantificare** il valore dell'appalto in € 8.845,00 IVA compresa;
3. **di approvare** le Condizioni di fornitura allegate al presente atto;
4. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
5. **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, e quale responsabile dell'esecuzione del contratto l'Economista della Direzione Generale il Rag. Roberto Di Gabriele;
6. **di impegnare** la somma pari a € 8.845,00 Iva inclusa sul capitolo 01.11.1.03.30.0 denominato "Cancelleria" del bilancio finanziario 2018 che presenta sufficiente capienza;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 21/02/2018

Il Direttore Amministrativo
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

